GPDP.Ufficio.PROTOCOLLO.U.0009593.19/03/2019

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO REALTÀ PUBBLICHE

Società Italiana di Medicina del lavoro-SIML
Policlinico Sant'Orsola Malpighi
Via Palagi 9
40138 Bologna

e-mail:
segreteriasiml@pec.it

(Rif.: nota prot. n. 7797 del 27 febbraio 2019)

Oggetto: quesito relativo al ruolo nel trattamento di dati personali posto in essere dal "medico competente" in base alla disciplina in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008). Chiarimenti.

Facendo seguito alla richiesta di parere con riguardo alla tematica in oggetto, si fa presente che, in base al quadro normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101), l'Autorità ha il compito di trattare i reclami e di rendere i pareri nei casi previsti – tra i quali non rientra quello in esame – e che la gravosità dei compiti affidati impediscono alla stessa di potersi impegnare in attività ulteriori rispetto a quelle strettamente previste (art. 57 del Regolamento, art. 154 del Codice cit.).

Ciò premesso, nel merito della questione sottoposta all'attenzione dell'Ufficio, si riportano di seguito alcune prime indicazioni e principi contenuti in precedenti provvedimenti del Garante dai quali sarà possibile trarre utili riferimenti con riguardo al quesito in oggetto.

La disciplina in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lg. 9 aprile 2008, n. 81) stabilisce gli specifici e distinti compiti che, rispettivamente, gravano sul datore di lavoro e sul medico competente, che opera in qualità di libero professionista o di dipendente del datore di lavoro o di strutture convenzionate, circoscrivendo i limiti e gli ambiti del rispettivo trattamento (in particolare, lo svolgimento dei compiti propri del medico nell'ambito della sorveglianza sanitaria, art. 41, ma v. anche artt. 17, 18, 25, 28, 34, 38-42, 53, 54 d.lg. n. 81/2008 e art. 5 l. n. 300/1970). Sebbene gli accertamenti volti a verificare l'idoneità alla "*mansione specifica*" del dipendente siano obbligatori per legge e siano svolti a spese e a cura del datore di lavoro (artt. 39, comma 5 e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 cit.), essi devono essere posti in essere esclusivamente per il tramite del medico competente. E' infatti quest'ultimo l'unico legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori per le finalità indicate dalla legge di settore, come chiarito dal Garante in un provvedimento nel quale è stato precisato, tra gli altri profili, che il medico competente tratta dati personali di natura sanitaria indispensabili ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro "*in qualità di autonomo titolare del trattamento*" (Provv. n. 194 del 27 aprile 2016 doc. web n. 5149198; ma v. pure, con particolare riguardo alla

EP

tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio da parte del medico competente e alla diversa attività di tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti da parte del datore di lavoro cfr., *Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro*, spec. par. 8.1 e 8.4, doc web n. 1364939).

Tale autonoma titolarità del medico competente, in ragione della quale incombono sullo stesso gli specifici obblighi previsti dal Regolamento, è stata, da ultimo, presupposta nel provvedimento del 13 dicembre 2018, n. 497 (doc. web n. 9068972), attualmente in consultazione pubblica in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 101 del 2018, essendo stato annoverato tra i soggetti che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, sono destinatari delle prescrizioni ivi contenute.

Si resta a disposizione per chiarimenti.

Il dirigente
(Francesco Modafferi)

EP

Piazza venezia,11 - 00187 Roma
Tel. +39 06 69677.1 - Fax + 39 06 696773785
Email: drp@gpdp.it
www.garanteprivacy.it